

**DELIBERA N. 267/22/CONS**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO  
IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO A  
FAVORE DI OPERE EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI  
INDIPENDENTI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito, *Direttiva*);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, anche *Testo unico*);

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS del 22 gennaio 2019;

VISTI, in particolare, l’articolo 13, comma 2, della *Direttiva*, a norma del quale “*Nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con*

*contributi proporzionati e non discriminatori” e l’articolo 13, comma 6 della Direttiva, il quale prevede che “L’obbligo imposto ai sensi del paragrafo 1 e la prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico in altri Stati membri di cui al paragrafo 2 non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità. Gli Stati membri possono altresì disapplicare tali obblighi o prescrizioni nei casi in cui questi sarebbero impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell’oggetto dei servizi di media audiovisivi”;*

VISTA la Comunicazione della Commissione (2020/C 223/03) recante “Orientamenti a norma dell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, relativi al calcolo della percentuale di opere europee nei cataloghi dei video a richiesta e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità” (di seguito, *Linee guida*);

VISTO il Titolo VII del *Testo unico*, rubricato “Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori” (articoli 52 – 58);

CONSIDERATO che il *Testo unico*, nel confermare la competenza regolamentare in materia in capo all’Autorità, attualmente esercitata con la delibera n. 24/19/CONS del 22 gennaio 2019, stabilisce una sequenza di nuove previsioni che innovano e modificano il plesso normativo preesistente come di seguito elencate:

- La disapplicazione dei relativi obblighi di investimento per i soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti in regolamento dell’Autorità (art. 54, c. 3);
- Un’esonazione *ex ante* per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell’Autorità (art. 54, c. 9);
- L’applicazione degli obblighi di investimento anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro (art 54, c. 10);
- La previsione della messa in rilievo di almeno il 30 per cento di opere europee per i cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana (art. 55, c. 1);
- L’imposizione di obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell’Autorità (art. 55, c. 2, *lett. a*);
- L’applicazione di obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a

richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro (art. 55, c. 3);

- Un'esenzione *ex ante* per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi (art. 55, c. 5);
- L'applicazione dei soli obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai soggetti che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta (art. 55, c. 9);
- La possibilità di richiedere deroghe agli obblighi per il fornitore di servizi media audiovisivi che ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento, o qualora gli obblighi risultino comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi (art. 56, c. 2, *lett. b e d*);

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi degli articoli 54, comma 9, e 55, comma 5, del *Testo unico* gli obblighi di programmazione e investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, e che i medesimi articoli assegnano all'Autorità il compito di stabilire, mediante regolamento, gli specifici criteri di soglia per la richiesta di esenzione agli obblighi suddetti. In merito, la Commissione Europea ha adottato le *Linee guida* fornendo orientamenti sulle definizioni di “*fatturato di modesta entità*” e “*pubblico di modesta entità*”;

CONSIDERATO che, in aggiunta alle menzionate esenzioni, che operano pressoché automaticamente al verificarsi dei requisiti demandati dai menzionati articoli, il *Testo unico* continua a prevedere la facoltà, per i fornitori di servizi di media audiovisivi, di presentare all'Autorità istanza per le deroghe agli obblighi. L'articolo 56, comma 2, del *Testo unico* introduce una nuova fattispecie di deroga, che si aggiunge a quelle già esistenti, e assegna all'Autorità il compito di definire, mediante regolamento, le modalità di concessione della deroga agli obblighi qualora questi risultino impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 67, comma 2, *lett. d*) del *Testo unico*, l'Autorità eroga le sanzioni amministrative pecuniarie da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, contenute nel titolo VII del *Testo unico*, nei propri regolamenti, nonché nei decreti ministeriali;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno fondere nel testo dello schema di regolamento sia le norme prescrittive del *Testo unico* che non necessitano di ulteriore disciplina di dettaglio, sia quelle propriamente espressione dell'esercizio discrezionale del potere, nonché le previsioni regolamentari già preesistenti e che non necessitano di modifica ai sensi del nuovo quadro normativo. Questo al fine di raccogliere in un unico testo, di più organica lettura, la complessiva disciplina di settore, altrimenti più frammentaria. Per tale motivo, al termine della consultazione pubblica, l'adozione del testo definitivo comporterà l'abrogazione della precedente delibera n. 595/18/CONS, come modificata dalla delibera n. 24/19/CONS;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di disciplinare attraverso un unico regolamento le disposizioni attuative del *Testo unico*, al fine di consentirne una trattazione organica;

RAVVISATA l'esigenza di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al *Testo unico*;

RITENUTO congruo fissare in sessanta giorni il termine entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È indetta la consultazione pubblica sul "*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*".
2. Il testo della consultazione, di cui al comma 1, e le modalità di consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. La definizione dei criteri tecnici ed editoriali di messa in rilievo delle opere europee sui servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'art. 55, comma 7, del *Testo unico*, è riportata nell'Allegato C alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. L'analisi preliminare di impatto regolamentare di cui alla delibera n. 211/21/CONS è riportata nell'Allegato D alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario della Direzione servizi media.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba